



## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Considerato che essa risulta, per quanto di competenza, regolare sotto l'aspetto tecnico;

Esprime in merito **PARERE TECNICO FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Il Responsabile del Servizio  
F.to: PANSARASA Patrizio

---

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il Comune di San Giacomo Vercellese ha una dotazione organica composta da una sola unità di forza di lavoro;

**RILEVATO** che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

**CONSIDERATO** che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

**TENUTO CONTO** che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR");

**DATO ATTO** che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

**RILEVATO** che, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

**VISTO E RICHIAMATO** il D. lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;

**DATO ATTO** che, quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il GDPR obbliga i titolari a svolgere:

- una "*determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato*" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;

- una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

**TENUTO CONTO** che:

- la DPIA è una procedura prevista dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli;
- Sussiste l'obbligo, in capo ai titolari, di consultare l'Autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano sufficienti cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato;

**RILEVATO** che la DPIA deve essere condotta prima di procedere al trattamento e che, deve comunque essere previsto un riesame continuo della DPIA, ripetendo la valutazione a intervalli regolari;

**DATO ATTO** che la responsabilità della DPIA spetta al titolare, anche se la conduzione materiale della valutazione di impatto può essere affidata ad un altro soggetto, interno o esterno all'organizzazione;

**PRECISATO** che, ferma restando la discrezionalità dell'amministrazione nell'effettuare la determinazione preliminare e la valutazione di impatto, il Garante, con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, ha reso pubblico l'Elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre obbligatoriamente a valutazione d'impatto, tra cui si menzionano i seguenti:

- Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato";
- Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono "effetti giuridici" oppure che incidono "in modo analogo significativamente" sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi);
- Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.;
- Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti);

- Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01);
- Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo);
- Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualevolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01;
- Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche;
- Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment);
- Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse;
- Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento;
- Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 29 delle linee guida elaborate dal Gruppo di Lavoro 29 per la protezione dei dati, la DPIA, non è necessaria per i trattamenti che:

- non presentano rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche;
- hanno natura, ambito, contesto, e finalità molto simili a quelli di un trattamento per cui è già stata condotta una DPIA;
- sono stati già sottoposti a verifica da parte di un'Autorità di controllo prima del maggio 2018 e le cui condizioni non hanno subito modifiche;
- sono compresi nell'elenco facoltativo dei trattamenti per i quali non è necessario procedere alla DPIA;
- fanno riferimento a norme e regolamenti per la cui definizione è stata condotta una DPIA;

**RILEVATO** che, per quanto sopra, è necessario effettuare:

- una "*Determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato*" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;
- una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

**DATO ATTO** che:

- il Responsabile del Servizio del Servizio AA.GG. Sig. Stefano SCAGLIA, al fine di garantire la massima diffusione interna ed esterna e la massima conoscibilità dei trattamenti oggetto di DPIA, nonché delle misure tecniche e organizzative individuate dai titolari per mitigare l'impatto del trattamento, è tenuto a garantire la conoscibilità della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) a tutti i dipendenti dell'Ente;
- il procedimento di adozione e approvazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e il presente provvedimento, risultano mappati dal PTPCT;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Servizio AA.GG. Sig. Stefano SCAGLIA, ha provveduto a redigere una bozza di documento per la valutazione di impatto del trattamento dei dati (DPIA) effettuati per il tramite dei sistemi di videosorveglianza comunale;

**VISTO** l'art. 39 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e, in particolare, il comma 1, lett. C), che testualmente dispone, in relazione ai compiti del DPO, che lo stesso è tenuto a " ... *fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 ...*";

**PRESO ATTO** che si è proceduto senza la preventiva acquisizione del parere rilasciato dal DPO, stante la natura facoltativa del parere medesimo;

**ATTESO** che l'assunzione del presente atto non richiede la preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 TUEL, non avendo il presente atto alcuna riflesso, diretto od indiretto, sulla condizione economico-finanziaria dell'Ente intestato;

**RILEVATA** la necessità di provvedere in merito;

**RICONOSCIUTA** la competenza della Giunta Comunale a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Codice di comportamento interno dell'Ente;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 196/2003;
- il Legge 190/2012;
- il D.Lgs. 33/2013;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016;
- le Dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) - 14/EN;
- le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- le Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;

- le Linee-guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento - WP244 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- le Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017;
- le Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative - WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017;
- le Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati e protezione - WP251 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- le Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) - WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- il Parere del WP29 sulla limitazione della finalità - 13/EN WP 203;

### **PROPONE**

1. Di approvare quanto espresso in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. Di evidenziare che occorre provvedere all'approvazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
3. Di approvare, pertanto, la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, allegata alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale;
4. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
  - a. la pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - b. la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione di primo livello "DISPOSIZIONI GENERALI" sezione di secondo livello "ATTI GENERALI";
5. Di disporre che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti;
6. Di demandare al competente Responsabile del Servizio l'adozione degli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
7. Di pubblicare la presente deliberazione in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Esaminata** la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco;

**Recepito** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

### **DELIBERA**

Di accogliere ed approvare la su riferita proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco;

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to: PANATTARO Roberto

Il Segretario Comunale  
F.to: SCAGLIA Stefano

.....

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li 27/04/2026

L'Incaricato Comunale  
F.to: QUERCIONI Simona

.....

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li 27/04/2026

Il Segretario Comunale  
F.to: SCAGLIA Stefano

.....

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/04/2026**

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, li 02/04/2026

Il Segretario Comunale  
SCAGLIA Stefano

.....

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale